



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/gdia

Roma, 10 settembre 2021

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Padova
Via Gozzi n. 2/G
35131 – Padova**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 168/2021 – Quesiti vari in tema di elettorale.

Con la Vostra richiesta (prot. C.n.d.c.e.c. n. 9879 del 02/09/2021) avete posto i seguenti quesiti in materia elettorale:

- a) se il termine di cui all'art. 7, co. 2, lett. b) del Regolamento elettorale per l'elezione del Consiglio dell'Ordine, relativo alla presentazione della disponibilità a far parte del seggio elettorale, sia o meno di natura perentoria e se debbano considerarsi valide le disponibilità pervenute oltre il detto termine;
- b) se la numerazione delle liste partecipanti alla tornata elettorale debba avvenire immediatamente dopo scaduto il termine ultimo di presentazione delle liste o anche nei giorni successivi;
- c) se debba procedersi alla costituzione del seggio elettorale il 6 ottobre 2021, quale quinto giorno antecedente alla data di convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 13, co. 1 del Regolamento elettorale, ovvero possa procedersi in data antecedente al detto termine;
- d) come sia possibile rispettare il vincolo del numero massimo di preferenza esprimibili in base al genere ai sensi dell'art. 8, co. 5 del Regolamento per l'elezione del CPO in caso di assenza di candidature dell'altro genere;
- e) se ai candidati al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico nonché ai candidati al CPO sia riconosciuto il diritto di presenziare alle operazioni del seggio elettorale.

Al fine di rispondere al primo quesito [lett. a)] si osserva che in base all'art. 7 del Regolamento elettorale gli interessati a far parte del seggio elettorale possono comunicare la loro disponibilità a mezzo PEC nei quindici giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale. La natura di tale termine risulterebbe essere di tipo ordinatoria e non perentoria in quanto, come previsto da costante giurisprudenza di legittimità, non è né espressamente qualificato come perentorio dalla norma e né tale qualità risulta implicitamente giacché alcuna conseguenza la legge attribuisce al suo superamento. Di conseguenza, eventuali manifestazioni di disponibilità a far parte del

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/3

seggio elettorale pervenute oltre il detto termine potranno essere prese in considerazione solo se quelle tempestivamente pervenute non siano sufficienti a coprire il numero dei componenti del seggio elettorale.

Per fornire una risposta al secondo quesito [lett. b)] è necessario premettere che ai sensi dell'art. 10 del Regolamento elettorale le liste devono essere presentate entro le ore 18.00 del trentesimo giorno antecedente alla data fissata per l'Assemblea elettorale (ossia l'11.09.2021). Depositata le liste, il Presidente del Consiglio dell'Ordine o altro Consigliere delegato numera le liste secondo l'ordine cronologico di presentazione. Successivamente, entro cinque giorni dal termine ultimo per la presentazione delle liste il Consiglio dell'Ordine delibera in merito all'ammissione o all'esclusione delle liste. Di conseguenza la numerazione delle liste da parte del Presidente o del Consigliere delegato dovrà essere necessariamente completata prima che il Consiglio dell'ordine deliberi in merito all'ammissione o all'esclusione delle liste stesse. Di conseguenza, la numerazione delle liste in base all'ordine cronologico di arrivo potrà essere eseguita dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima che il Consiglio dell'ordine deliberi in merito alle ammissibilità delle stesse.

Al fine di fornire la risposta al terzo quesito [lett. c)] si osserva che l'art. 13, co. 1 del Regolamento elettorale prevede che *"Il seggio elettorale, composto ai sensi dell'articolo 7, si costituisce presso la sede del Consiglio dell'Ordine entro le ore 11.00 del quinto giorno antecedente la data di convocazione delle elezioni da remoto o in presenza"*. Orbene, l'utilizzo della locuzione *"si costituisce"* prima dell'indicazione del termine *"quinto giorno antecedente la data di convocazione delle elezioni da remoto o in presenza"* appare funzionale ad individuare una data certa e unica per la costituzione del seggio elettorale. Tale interpretazione appare preferibile valutando l'insieme delle norme elettorali, in quanto molteplici sono le attività da compiersi prima della detta data. Infatti, ad esempio, nel caso di voto per corrispondenza l'art. 14, co. 3 del Regolamento prevede che l'iscritto possa esprimere il voto *"fino al sesto giorno precedente lo svolgimento dell'Assemblea elettorale, nelle mani del Segretario dell'Ordine o di un Notaio"* e il successivo art. 15 prevede che il giorno della costituzione del seggio elettorale il Consigliere Segretario e i Notai consegnano al Presidente del seggio elettorale l'elenco degli iscritti e le schede votate per corrispondenza (termine espressamente qualificato come perentorio). Di conseguenza, fino a sei giorni prima dell'assemblea elettorale, in cui è ancora possibile esprimere il voto per corrispondenza, non può validamente costituirsi il seggio elettorale visto che alla data di costituzione di questo deve corrispondere la consegna dell'elenco degli iscritti e le schede votate per corrispondenza che a sua volta presuppone che il termine per la manifestazione del voto sia spirato. Pertanto, il seggio elettorale dovrà costituirsi in data 6 ottobre 2021, entro le ore 11.00.

Con il quarto quesito [lett. d)] è stato richiesto come sia possibile garantire l'equilibrio di genere nelle votazioni del CPO in assenza di candidature dell'altro genere. In via preliminare deve evidenziarsi, come è dato leggere nelle premesse del Regolamento per l'elezione dei CPO, che questo sia stato emanato tenendo espressamente in considerazione la necessità *"di dover garantire ai diversi generi le condizioni di parità di accesso alla partecipazione ai Comitati Pari Opportunità"*. Nello specifico, l'art. 8, co. 5 del Regolamento prevede che: *"Possono essere espresse tante preferenze quanti sono i componenti del Comitato da eleggere. Non possono essere espresse preferenze per candidati del medesimo genere in numero superiore a tre quinti, arrotondati per eccesso, del totale delle preferenze da esprimere"*. Ciò che rileva ai fini della validità dell'elezione è che le regole elettorali, e quindi il detto Regolamento, favoriscano le pari opportunità tra generi e garantiscano misure idonee a perseguire l'equilibrio di genere. Di conseguenza, nel caso in cui non vi siano candidature dell'altro genere, dovrà comunque procedersi all'elezione del CPO, essendo questo organo necessario del Consiglio dell'Ordine, espressamente facente parte dell'ordinamento professionale.

Infine, con l'ultimo quesito [lett. e)] è stato richiesto se ai candidati al Collegio dei Revisori o al Revisore Unico nonché ai candidati al CPO sia riconosciuto il diritto di presenziare alle operazioni del seggio elettorale. Il diritto di partecipare e assistere alle operazioni elettorali è positivizzato nel Regolamento elettorale per l'elezione del Consiglio dell'Ordine all'art. 13, co. 2, il quale prevede che *"A tutte le operazioni del seggio elettorale possono partecipare due rappresentanti per ogni lista ammessa alla competizione elettorale. I nomi dei rappresentanti di ciascuna lista sono comunicati all'Ordine a mezzo PEC inviata dal candidato Presidente"*. Pari facoltà non è prevista né nel capo del detto

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 3/3

Regolamento riservato all'elezione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico e né nel Regolamento per l'elezione del CPO. Tuttavia, seguendo un'interpretazione analogica, favorita dallo stretto collegamento tra l'elezione del Consiglio dell'Ordine, del Collegio dei Revisori (o del Revisore Unico) e del CPO, deve ritenersi che pari facoltà possa essere riconosciuta al singolo candidato degli altri organi elettivi, previa comunicazione all'Ordine del nominativo che presenzierà alle operazioni.

Cordiali saluti.

Massimo Miani

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Miani', written in a cursive style.